

IVA

Buoni “regalo”: chiarito il trattamento IVA resta il dubbio ai fini redditi

di Luca Caramaschi

L'avvicinarsi del **periodo natalizio** è occasione per molte aziende, al fine di **promuovere** la propria **immagine** o di consolidare i rapporti con le persone che fanno parte **dell'organizzazione aziendale**, di omaggiare i propri clienti e/o dipendenti di **buoni o voucher utilizzabili per l'acquisto di determinati beni o servizi**. Rispetto all'omaggio tradizionale (tipicamente il **cesto natalizio**) sono infatti di recente apparsi sul mercato **strumenti promozionali** che vengono omaggiati prevalentemente ai propri clienti, ma che vengono anche utilizzati quale forma di **incentivazione** del proprio personale dipendente, e che assicurano la fruizione di determinati servizi o l'acquisto di determinati beni.

E' il caso, ad esempio, dell'azienda che omaggia **"cofanetti regalo"** in occasione di ricorrenze o festività. Detti buoni regalo possono essere spesi per ottenere beni o servizi, con **diverse aliquote** e regimi Iva applicabili (degustazioni gastronomiche, trattamenti presso centri benessere, biglietti per eventi sportivi o musicali, eccetera).

La **disciplina** di tali strumenti ha vissuto, in particolare sotto il profilo del loro corretto inquadramento fiscale, momenti di incertezza, fino a quando la stessa ha formato oggetto di uno **specifico intervento** da parte dell'Agenzia delle entrate con la [R.M. 21/E del 22 febbraio 2011](#).

In tale documento di **prassi**, limitato all'indagine circa il **corretto** trattamento ai fini Iva, l'Agenzia delle entrate ha esteso alla categoria dei buoni acquisto o regalo, tra cui si ritiene rientri a pieno titolo anche la casistica delle cosiddette **"smart box"** (acquistabili presso le librerie, le edicole, gli ipermercati, ecc.), le **considerazioni** a suo tempo effettuate dall'Amministrazione finanziaria in merito ai **c.d. "buoni benzina"** con le **circolari 1° agosto 1974 n. 502598 e n.27 del 9 agosto 1976**. In virtù di tale assimilazione i voucher utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi vanno considerati quali semplici **documenti di legittimazione** ai sensi dell'art. 2002 del Codice civile e non, invece, quali **titoli rappresentativi di merce**.

In base alla seguente interpretazione, dunque, la circolazione del buono **non comporta** un'anticipazione della cessione del bene e **non assume**, pertanto, rilevanza ai fini Iva. Tale **conclusione** appare, inoltre, ulteriormente ribadita nel caso specifico delle **"smart box"**, operazione nella quale è prevista la possibilità per il **consumatore** di scegliere il bene da

acquistare tra una moltitudine di beni/servizi, situazione che renderebbe comunque impossibile l'individuazione a priori del bene oggetto di cessione. Il voucher contenuto nella "smart box", quindi, deve essere considerato dal **singolo venditore** quale una diversa **modalità di pagamento** da parte del cliente dell'intero **prezzo di vendita** del bene o servizio acquistato.

Al momento della vendita del bene, quindi, il venditore è tenuto ad emettere nei confronti del cliente che ha presentato il voucher, **scontrino/fattura** con riferimento all'intero **corrispettivo di vendita**, con conseguente **addebito dell'Iva** sull'intera base imponibile, prescindendo dal fatto che parte del corrispettivo verrà pagato successivamente dal soggetto emittente del voucher. Il **successivo rimborso** da parte della società emittente del valore facciale del voucher costituisce, invece, un'operazione non rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art.2 terzo comma lettera a) del DPR 633/1972 (cessioni aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro), come evidenziato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione in commento.

Sotto il profilo contabile, quindi, il venditore registrerà:

- in avere di CE il corrispettivo di vendita al netto dell'Iva;
- in avere di SP l'Iva a debito relativa al corrispettivo di vendita;
- in dare di SP il **credito verso l'emittente** del voucher, ove lo stesso copra l'intero prezzo di vendita (corrispettivo + Iva); in caso di copertura parziale, la differenza pagata dall'acquirente verrà contabilizzata nel conto della cassa/banca a seconda della modalità di pagamento adottata;
- al momento **del rimborso del voucher** da parte dell'emittente, richiesto dal venditore tramite un apposito documento non rilevante ai fini Iva, si procederà a **stornare** il relativo conto di credito e a movimentare il conto di banca.

Va evidenziato che, laddove l'emittente richieda al **venditore** la corresponsione di una commissione per l'incremento del giro d'affari conseguente all'emissione delle "smart box", tale **commissione** dovrà essere fatturata e **assoggetta ad Iva**, come peraltro specificatamente evidenziato nella R.M. n. 21/E/2011.

La commissione costituirà, invece, **un costo dell'esercizio**.

Il richiamato documento di prassi, infine, **non fornisce** alcuna indicazione in merito al **trattamento** di tale spesa **ai fini reddituali**.

Ciò porta a concludere che nel caso in cui la qualificazione come semplici **documenti di legittimazione** operasse anche ai fini delle **imposte sui redditi**, il costo d'acquisto dei c.d. "voucher" o della "smart box" andrebbe considerato **indeducibile**, in quanto costi che non rientrano nella nozione di spese di rappresentanza fornita dal **D.M. 19 novembre 2008**. Al contrario, se il buono venisse qualificato come **titolo rappresentativo** di un bene, non parrebbero sorgere **dubbi** sulla relativa **deducibilità**. Sul punto è **auspicabile** uno specifico intervento da parte dell'amministrazione finanziaria.

